

 Corte di Cassazione Sezione III, sentenza n. 41742/09:
un'importante sentenza in materia di applicazione della legge penale contro il
maltrattamento di animali, legge 189 del 2004, in rapporto all'ambito venatorio

A cura dell'Avv. Carla Campanaro

DOCUMENTI

2009

INformazione

La terza sezione della Cassazione, con sentenza n. 41742/09, è intervenuta ancora una volta a sottolineare gli assai esili confini tra l'applicabilità della normativa inerente l'attività venatoria e sue relative violazioni (Legge 157 del 1992 '*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*'), e la normativa penale, legge 189 del 2004 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*) a tutela degli animali nei confronti dei maltrattamenti.

Infatti nel caso di specie si trattava di valutare la posizione di un soggetto che, sorpreso a detenere circa 10 cardellini ed altre specie animali in pessime condizioni di salute, veniva condannato dal lungimirante Tribunale penale di Napoli per il reato di cui all'articolo 30 della legge 157 del 1992, nonché per la violazione dell'art 727 c.p. per '*detenzione in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze*', sotto il vincolo della continuazione, in quanto gli animali chiusi in un'unica gabbia venivano rinvenuti in pessime condizioni sanitarie.

L'imputato proponeva così ricorso in Cassazione, invocando il rapporto di specialità tra norme, ovvero rifacendosi all'art 19 *ter* disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale, di cui si è tanto scritto in passato sulle pagine di questo sito. In sostanza, stando alla linea difensiva dell'imputato, ai sensi del rapporto di specialità tra la legge 157 del 1992 rispetto al codice penale, la contravvenzione di cui all'art 727 sarebbe dovuta essere ritenuta inapplicabile per il principio di specialità tra norme, essendo assorbita dalla normativa speciale sulla caccia.

Tra gli altri motivi di doglianza inoltre, l'imputato lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione della sentenza impugnata.

Dunque fulcro della questione veniva ad essere la possibilità, in caso di compromissione del benessere di animali, nella specie fauna selvatica, di andare oltre l'applicazione delle contravvenzioni previste dalla disciplina sulla caccia, spingendosi verso l'applicazione delle fattispecie del codice penale, con logiche e significative ripercussioni in termini di tutela sostanziale degli animali implicati.

Come già scritto sulle pagine di questo sito, anche in relazione ad una pronuncia della Cassazione più volte commentata e ripresa dagli Autori (cfr Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005 Sentenza n. 46784), è ormai pacifico che, se in ambito venatorio, o più in generale in ambito delle discipline di settore, il soggetto agente oltrepassi i limiti di ciò che non gli è espressamente consentito ed autorizzato ne vietato dalle norme di riferimento, torna ad applicarsi ed a riespandersi la disciplina generale del codice penale.

Il nuovo testo di legge parte infatti da un assunto ideologico incontrovertibile, e cioè che **l'animale è un essere vivente capace di soffrire e la normativa penale è diretta verso la sua tutela specifica**. Secondo la disciplina dell'art 51 c.p. ('Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere' c.p.- *L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità...*) e secondo l'interpretazione citata in materia di applicazione della 189 del 2004 in rapporto alle leggi speciali (Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005 Sentenza n. 46784),

non può dunque ritenersi che tali fattispecie penalmente rilevanti siano automaticamente escluse, per il solo fatto di trovarsi in determinati settori disciplinati dalla legge speciale, creando di fatto delle vere e proprie zone franche. La Cassazione nel caso in oggetto nel 2005 analizzando la condotta di sottoposizione a sofferenze inutili, non compatibili con la natura etologica di alcuni richiami vivi, riteneva così inapplicabile l'esimente dell'esercizio di un diritto a favore di un cacciatore in quanto l'uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, come nel caso di specie dove l'animale era imbragato nel corpo, in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo. La Corte osservava infatti che, pur prescrivendo l'art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II c.p. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter c.p.. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite.

Ciò detto occorre però precisare che nel caso di cui trattasi con la sentenza in commento, la condotta di detenzione di fauna selvatica protetta era già di per se espressamente vietata e sanzionata dall'art 30 appunto della legge 157 del 1992, effettivamente comminato al trasgressore, ed allora *quid juris*, è forse possibile parlare di illegittima duplicazione delle sanzioni?

La Cassazione, con la sentenza n. 41742/09, chiarisce sembra ombra di dubbio l'ipotizzabilità di un concorso tra norme in tal senso, peraltro facilmente desumibile dal codice penale, in quanto l'art 3 legge 189 del 2004 che introduce l'art 19 ter citato, individuando il rapporto di specialità tra reati di cui al titolo IX bis del c.p. (*'delitti contro il sentimento per gli animali'*) e normativa speciale, prevede che la sussistenza di una disciplina speciale di settore escluda unicamente le norme contenute nel titolo IX-bis c.p. lasciando in vigore così **l'art. 727 nella sua nuova formulazione, che è dunque sempre applicabile, anche in concorso con la normativa di settore.**

Dunque stando a quanto statuito dai giudici della Suprema Corte, non è *'esatto ritenere che le norme della legge 157 del 1992 si pongano in principio di specialità con tutte le norme del codice penale, in quanto l'art 19 ter espressamente non si applica all'articolo 727 c.p'.*,

Ed inoltre, aspetto certamente degno di rilievo, la Suprema Corte conferma la divergenza di bene giuridico protetto dalle due norme, per cui la normativa sulla caccia tutela la fauna selvatica in qualità di patrimonio indisponibile dello stato mentre la normativa penale tutela il sentimento di pietà verso gli animali, oltre che l'animale in se e per se, e dunque è perfettamente ipotizzabile un concorso tra le due norme. Per cui nel caso analizzato ben può ritenersi legittima la condanna per entrambi i reati poiché da un lato si è voluta sanzionare, mediante l'art 30 della legge 157 del 1992 la detenzione di fauna selvatica protetta, ovvero l'illegittima detenzione del patrimonio indisponibile dello Stato, mentre dall'altro si sono doverosamente censurate le gravi condizioni di salute in cui gli stessi versavano, *'assenza di acqua, esiguità degli spazi e precarietà delle condizioni igieniche'* per cui non poteva non ravvisarsi quanto meno la violazione dell'art 727 c.p.

In ultimo, la Suprema Corte, in un'ottica sempre più improntata alla tutela dell'animale oggetto delle norme citate, chiarisce come **la gravità della condotta, contraddistinta da 'una particolare crudeltà con cui gli animali venivano tenuti'** , considerato come per crudeltà ben possa intendersi anche la semplice indifferenza di fronte a condotte di per se truci e violente,

abbia comportato una inevitabile valutazione negativa sull'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, *'anche in considerazione dell'attività svolta dall'imputato e dall'ingente numero di animali impiegati'*

Un altro importante ed autorevole segnale della rilevanza della tutela del benessere degli animali, al di là dell'ambito e settore in cui si ricada, che gli operatori di settore, organi di polizia giudiziaria, guardie zoofile volontarie ed associazioni potranno fare propri nelle loro attività quotidiane di controllo e tutela degli animali.

Carla Campanaro

Publicato il 15 novembre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di normativa a difesa degli animali segnaliamo il volume
"Tutela Giuridica degli Animali"
edizione 2008 di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



**Vuoi esprimere la tua opinione sull'argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema?**

Scrivi a: redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione